

STATUTO

L'AMICIZIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAVALLINO LE VIA BERTOLLI 7

Numero REA: LE - 303371

Codice fiscale: 04585500756

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-10-2013 - Statuto completo	2
--	---

	euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) dando atto	
	che ognuno di essi ha già provveduto a versare il relativo	
	importo. Il capitale iniziale sottoscritto, ammonta, pertan-	
	to, ad euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta virgola zero ze-	
	ro).	
	6. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno)	
	dicembre 2013 (duemilatredici).	
	7. I soci convengono che la cooperativa venga amministrata, a	
	tempo indeterminato, da un Amministratore Unico, che, di co-	
	mune accordo, nominano nella persona del socio DELLA VALLE	
	DAMIANO , il quale accetta la carica.	
	8. La società viene costituita sotto la piena osservanza del-	
	le seguenti norme contenute nello statuto di cui al seguente	
	testo:	

	STATUTO	
	della "L'AMICIZIA - Società Cooperativa Sociale"	
	Denominazione - Sede - Durata	
	Art. 1 - E' costituita una Cooperativa Sociale denominata:	
	"L'AMICIZIA - Società Cooperativa Sociale".	
	Art. 2 - La sede è fissata nel Comune di Cavallino.	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, agenzie ed	
	uffici anche in altre località.	
	L'istituzione di nuove sedi secondarie, la soppressione oppu-	
	re lo spostamento di quelle esistenti all'interno del Comune	

	in cui è ubicata la sede sociale è di esclusiva competenza	
	dell'Organo amministrativo, così come lo spostamento della	
	sede legale della società all'interno del Comune in cui è u-	
	bicata la sede sociale.	
	Art. 3 - La durata della società è fissata al 31 dicembre	
	2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibe-	
	razione dell'Assemblea anche prima della data di scadenza.	
	Disciplina di riferimento	
	Art. 4 - Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative ai settori in cui la	
	cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni,	
	relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 di-	
	cembre 1997 n. 460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	

	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies	
	disp. att. c.c.).	
	Scopo – Oggetto – Esercizio dell'attività	
	Art.5 – La cooperativa si ispira ai principi che sono alla	
	base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad es-	
	si agisce. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'inte-	
	resse generale della comunità alla promozione umana e all'in-	
	tegrazione sociale dei cittadini. Lo scopo che i soci della	
	cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, trami-	
	te la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale	
	prestano la propria attività lavorativa, l'inserimento nel	
	mondo del lavoro, continuità di occupazione e le migliori	
	condizioni, sociali e professionali. Conseguentemente, la tu-	
	tela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e	
	dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi	
	in materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni.	
	Tale scopo si realizza attraverso il contemporaneo svolgimen-	
	to delle attività comprese alle lettere a) e b) dell'art. 1,	
	comma 1, della legge 381/91. La cooperativa, pertanto, si oc-	
	cuperà della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi	
	e svolgerà diverse attività (artigianali, di somministrazione,	
	di servizi, ecc.) finalizzate all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate. Le tipologie di svantaggio e le aree di	
	intervento indicate nell'oggetto sono tali da postulare l'e-	

	servizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento	
	delle finalità attribuite alle cooperative sociali, così come	
	previsto dall'art.1 della legge 8/11/91 n. 381. Le attività	
	previste ai punti a) e b) dell'art.1 della legge 8/11/91	
	n.381 saranno coordinate per l'efficace raggiungimento delle	
	finalità della cooperativa sociale e saranno funzionalmente	
	collegate con gestione nettamente separata. L'organizzazione	
	amministrativa e la gestione contabile della cooperativa so-	
	ciale, infatti, consentirà la netta separazione fra le ge-	
	stioni relative alle attività esercitate al fine di applicare	
	correttamente le agevolazioni concesse dalla vigente normati-	
	va. Con riferimento alle attività comprese nella lettera a)	
	del primo comma dell'art.1 della legge 381/91, la cooperati-	
	va, senza finalità di lucro, si propone di offrire, nell'in-	
	teresse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, as-	
	sistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'in-	
	serimento nella vita attiva di persone con handicap fisico,	
	psichico o sensoriale, malati psichiatrici, minori, anziani,	
	tossicodipendenti, alcool dipendenti, immigrati: in relazione	
	a ciò la cooperativa può gestire i seguenti servizi in campo	
	sociale, educativo e riabilitativo rivolti a privati, impre-	
	se, enti pubblici quali comuni, province, regioni e ASL:	
	a) asili nido con annesso servizio mensa;	
	b) centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi	
	extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializ-	

	zazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e	
	spazi-gioco all'interno di apposite strutture;	
	c) centri diurni e residenziali e altre strutture con carat-	
	tere animativo, culturale e del tempo libero finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita attraverso tutte quel-	
	le attività atte al recupero della capacità di autonoma ge-	
	stione del corpo, gestione degli atti quotidiani necessari di	
	una vita dignitosa, sviluppo delle capacità relazionali al-	
	l'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità rela-	
	zionali nel sociale;	
	d) residenze socio sanitarie, servizi e centri di riabilita-	
	zione che si configurano come struttura alternativa al rico-	
	vero istituzionale per anziani, disabili e tossicodipendenti	
	finalizzati all'assistenza e all'inserimento sociale attra-	
	verso il ricorso a personale adeguato professionalmente se-	
	condo la normativa vigente;	
	e) servizi domiciliari, assistenziali, di telesoccorso, edu-	
	cativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso	
	la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di ac-	
	coglienza, centri diurni e centri di servizio appositamente	
	allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	f) gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti	
	alle persone in stato di bisogno (portatori di handicap fi-	
	sico, immigrati, ecc.) imperniati su attività manuali e arti-	
	gianali, sull'esercizio attivo di pratiche musicali, sull'u-	

	utilizzo di tecniche informatiche individuali o di gruppo;	
	g) corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca, consulenza e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche utilizzate (es. musicali, informatiche, manuali, ecc.);	
	h) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, di affermazione dei loro diritti, promozione di ogni altra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più autentica presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione che colpiscono i soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, disabili, malati mentali, ecc.);	
	i) attività a tutela degli interessi dei soggetti svantaggiati, soluzione dei problemi sociali ed economici dei singoli soci e della comunità attraverso iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei;	
	j) turismo sociale:	
	organizzazione di viaggi, campi scuola, soggiorni per minori, anziani, giovani e inabili, attività culturali e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza, servizi di formazione, guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico.	

	Lo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) dell'	
	l'art.1 della legge 8/11/1991 n.381 si estrinsecheranno at-	
	traverso:	
	1) servizi di ristorazione collettiva, mense scolastiche,	
	centri di preparazione e confezionamento pasti e simili in	
	locali propri e/o altrui, preparazione di alimenti vari, pre-	
	cucinati, minestre preparate, produzione di piatti precotti,	
	caldi e freddi da asporto, servizio catering, servizi generali	
	di cucina e ristorazione per enti pubblici e privati, nonché	
	tutte le attività affini e correlate (per le lett.a), b), c),	
	d) e i), dell'elenco delle attività sopra riportate in rife-	
	rimento alla lettera a) dell'art.1 della legge 8/11/1991	
	n.381);	
	2) gestione di pubblici esercizi (ristoranti, self-service,	
	fast-food, ristori, bar, centri balneari, stazioni balneari),	
	centri di gastronomia, caffetterie, servizio di catering,	
	servizi generali di cucina e ristorazione, centri termali,	
	stazioni balneari per enti pubblici e privati (per la lett.	
	j);	
	3) trasporto merci (es. cibi precotti), persone e documenti	
	da parte dei soci lavoratori svantaggiati permettendo l'ero-	
	gazione del servizio sociale, educativo e/o assistenziale	
	(per la lett. a, b, c, d, e) e del turismo sociale (per la	
	lett. j);	
	4) trasporto scolastico garantendo la conciliazione dei tempi	

	di vita e di lavoro in riferimento al servizio asilo nido e	
	ludoteca (per le lett. a, b);	
	5) manutenzione e pulizia di immobili (per le lett. b, c, d,	
	e); manutenzione ambientale e di beni culturali (per la	
	lett. j);	
	6) raccolta e smaltimento dei rifiuti (per le lett. b, c, d,	
	f, j);	
	7) produzione artigianale (quali falegnameria, vetreria, bri-	
	colage, ecc.), organizzazione e gestione di laboratori, com-	
	mercio dei prodotti realizzati nei laboratori (per le lett.	
	b, c, d, f, g, h, i);	
	8) laboratori di informatica e rilegatura libri (per le lett.	
	b, d, f, g, h);	
	9) custodia automezzi su suolo pubblico o privato; vigilanza	
	urbana e rurale sul territorio (per le lett. a, b, c, d, j);	
	10) facchinaggio (per la lett.j);	
	11) lavori di pulizie civili, industriali, ambientali, auto-	
	bus ed ogni altro mezzo di trasporto (per le lett.a, b, c, d,	
	e, j);	
	12) conduzione e manutenzione anche straordinaria di verde	
	pubblico e privato, di attrezzature sportive (campi di cal-	
	cio, tennis, bocce, ecc.) nonchè di guardiania degli stessi	
	(per le lett. a, b, j);	
	13) riordino inventari, indagine statistiche, ricerche, ar-	
	chivi e biblioteche (per le lett. g, h, i);	

	14) servizi di lavanderia, stireria, tintoria (per le lett.	
	a, b, c, d, e, j);	
	15) servizi di baby-sitter e di animazione infantile (per le	
	lett. a, b, j);	
	16) gestione servizi museali e bibliotecari, gestione beni	
	artistici, storico-monumentali e architettonici, gestione	
	parchi naturali e giardini (per la lett. j);	
	17) organizzazioni di congressi, conferenze, convegni, con-	
	certi e manifestazioni promozionali e allestimento tecnico e	
	scenografico di spettacoli teatrali (per le lett. g, h, i);	
	18) produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e di-	
	vulgative, strumenti multimediali educativi e didattici, ri-	
	produzioni di eventi musicali e culturali, realizzazioni di	
	programmi per la diffusione in audio e video (per le lett. g,	
	h, i);	
	19) pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali (per	
	la lett. j).	
	In riferimento alle attività comprese nella lettera b) del	
	primo comma dell art.1 della legge 381/91, la cooperativa,	
	senza finalità di lucro, si propone di promuovere l'occupa-	
	zione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali	
	e professionali possibili, per ciascuno dei soci e, in modo	
	particolare, per quelli tra loro che, versando in condizioni	
	di svantaggio, resterebbero altrimenti esclusi dai normali	
	circuiti lavorativi, con grave violazione della loro dignità	

	umana e sociale. La cooperativa, infatti, ai sensi del-	
	l'art.1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n.381, ha	
	per obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	
	te nelle aree di intervento sopra riportate, comunque coordi-	
	nate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite	
	alle cooperative sociali.	
	Attraverso lo svolgimento di tali attività si persegue un'a-	
	zione di recupero per i soggetti svantaggiati offrendo un	
	concreto contributo affinché siano rimossi quelli ostacoli	
	di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la li-	
	bertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno	
	sviluppo della persona umana (art.3, 2^ comma Cost.), nel-	
	l'adempimento di quei doveri inderogabili di solidarietà po-	
	litica, economica e sociale che la Costituzione impone a	
	tutti: ai singoli, alle formazioni sociali in cui essi si or-	
	ganizzano, allo Stato, nelle sue diverse articolazioni, e a-	
	gli enti locali. La cooperativa si impegna ad assegnare le	
	mansioni ai soci lavoratori svantaggiati in modo conforme a-	
	gli obblighi di legge, richiedendo le dovute autorizzazioni.	
	Art.6 - Per il raggiungimento degli scopi sociali, la so-	
	cietà cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali, sia direttamente che indi-	
	rettamente, necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale	
	e, quindi, potrà compiere tutte le operazioni immobiliari,	
	commerciali, industriali e, con esclusione di qualsiasi ope-	

	razione svolta "da e nei confronti del pubblico", finanziarie	
	e mobiliari, che il proprio organo amministrativo reputasse	
	necessarie, utili ed opportune al fine di consentire lo svol-	
	gimento delle attività di cui sopra. In particolare la coope-	
	rativa potrà acquistare, permutare, trasferire, ricevere in	
	donazione, in eredità o legato, beni immobili e mobili, og-	
	getti di arredamento, denaro o sovvenzioni di qualsiasi gene-	
	re; amministrare ed utilizzare i beni di sua proprietà; con-	
	trarre mutui ipotecari attivi e passivi, necessari ed utili	
	alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa si	
	propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio	
	dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da	
	apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata	
	ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conse-	
	guimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente	
	vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni	
	forma. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra atti-	
	vità affine a quelle sopra elencate con lo scopo di fornire	
	servizi socio-sanitari ed educativi e creare occasioni di la-	
	voro per i soci svantaggiati e di perseguire, pertanto, gli	
	scopi mutualistici che si propone. La società, su delibera-	
	zione dell'assemblea dei soci, potrà aderire ad associazioni	
	nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperati-	
	vo, a consorzi, cooperative e società.	
	La società cooperativa si avvarrà di tutte le provvidenze ed	

	agevolazioni di legge e potrà utilizzare i finanziamenti e le	
	agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali e comuni-	
	tarie.	
	Al fine della realizzazione di quanto previsto nell'oggetto	
	sociale, la cooperativa può:	
	a) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, aderire	
	ad associazioni locali, nazionali ed internazionali, nell'in-	
	teresse dello svolgimento degli scopi sociali, di cui ai pun-	
	ti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da enti	
	pubblici e privati interessati allo sviluppo della coopera-	
	zione, nonchè accedere a finanziamenti, usufruendo di contri-	
	buti e mutui previsti dalle vigenti leggi nazionali e comuni-	
	tarie;	
	b) partecipare ai pubblici appalti, concorrere ad aste pub-	
	bliche e private ed a licitazioni private e altro;	
	c) assumere, con delibera dell'assemblea, interessenze e par-	
	tecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano	
	attività analoghe, accessorie o complementari all'attività	
	sociale;	
	d) dare adesione e partecipazione a enti e organismi economi-	
	ci, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svilup-	
	pare il movimento cooperativo e agevolarne gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	e) assistere tramite il professionista convenzionato, i soci	
	nelle pratiche legali, tributarie e sociali, previdenziali ed	

	assicurative, e in tutti quei rapporti che essi possono avere	
	in relazione all'attività da svolgere con enti pubblici e	
	privati;	
	f) istituire, acquistare o assumere in affitto o in altre	
	forme ogni bene mobile o immobile necessario per l'espleta-	
	mento delle attività sociali, che verrà gestito in forma as-	
	sociata;	
	g) promuovere iniziative tendenti a sviluppare l'occupazione	
	mediante servizi utili ai soci ed alla collettività;	
	h) partecipare alle iniziative sociali, economiche e finan-	
	ziarie promosse dagli organismi nazionali, regionali, provin-	
	ciali o comprensoriali della cooperazione e delle organizza-	
	zioni democratiche, nel quadro della solidarietà e dello svi-	
	luppo del movimento cooperativo e per il benessere dei lavo-	
	ratori;	
	i) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione a orga-	
	nismi ed enti idonei.	
	Art. 7 - La cooperativa, nello svolgimento della propria at-	
	tività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavo-	
	rative dei soci; comunque potrà svolgere la propria attività	
	avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci al fine del	
	raggiungimento degli scopi sociali e dell'oggetto sociale.	
	L'Assemblea dei soci determina con regolamenti interni redat-	

	ti secondo le norme dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n.	
	142, le condizioni e le sanzioni per lo svolgimento delle at-	
	tività connesse al conseguimento delle finalità sociali.	
	Soci.	
	Art. 8 – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci	
	coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli del-	
	la cooperativa, intendono perseguirne gli scopi sociali. La	
	base sociale è costituita dai soci lavoratori, dai soci svan-	
	taggiati e dai soci volontari. Nella costituzione e nell'ese-	
	cuzione dei rapporti mutualistici è rispettato il principio	
	della parità di trattamento. La tipologia dei soci svantag-	
	giati è definita dalla normativa vigente in materia. I soci	
	svantaggiati assumono la qualità di socio, in quanto essa sia	
	compatibile con il loro stato soggettivo. La condizione di	
	persona svantaggiata deve risultare da documentazione prove-	
	niente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto	
	alla riservatezza. I soci volontari conferiscono a titolo	
	gratuito la loro attività cooperativistica ai sensi della	
	legge 381/1991. Essi sono iscritti in un'apposita sezione del	
	libro soci. Il loro numero non può superare la metà del nume-	
	ro complessivo dei soci. Ai soci volontari non si applicano i	
	contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro	
	subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme contro gli	
	infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	

	delle spese sostenute e documentate, sulla base dei parametri	
	stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.	
	Art. 9 – Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all’organo amministrativo, specificando:	
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza e codice fiscale;	
	b) eventuale titolo di studio, le specifiche competenze pos-	
	sedute e l’attività professionale svolta;	
	c) indicazione della qualifica di socio ordinario o volonta-	
	rio;	
	d) il numero di quote che si propone di sottoscrivere, entro	
	i limiti stabiliti dalla legge;	
	e) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i re-	
	golamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate da-	
	gli organi sociali.	
	Art. 10 – L’organo amministrativo, accertata la sussistenza	
	dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente artico-	
	lo e l’inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera	
	entro sessanta giorni sulla domanda di ammissione e stabili-	
	sce le modalità ed i termini per il versamento della quota	
	sociale e dell’eventuale sovrapprezzo determinato dall’Assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell’organo amministrativo.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interes-	
	sato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei so-	

	ci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo am-	
	ministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione	
	si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella	
	dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire	
	quanto stabilito dall'Assemblea con deliberazione da assumer-	
	si entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 11 – I soci sono obbligati:	
	a) a versare l'importo delle quote sottoscritte e dell'even-	
	tuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;	
	b) a partecipare all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	delle necessità della stessa, mediante il conferimento del	
	loro lavoro, o comunque, se ad esso siano impossibilitati,	
	offrendo il loro solidale apporto culturale ed umano;	
	c) ad osservare lealmente il presente Statuto, le delibera-	
	zioni legalmente adottate dagli organi sociali e gli eventua-	
	li regolamenti interni e le disposizioni di legge.	

	Art. 12 – L’efficacia della deliberazione di ammissione in o-	
	gni caso è condizionata:	
	a) al versamento delle quote di capitale sottoscritte da ef-	
	fettuarsi entro un mese dalla data della delibera di ammis-	
	sione;	
	b) al pagamento e del sovrapprezzo eventualmente stabilito	
	dall'Assemblea.	
	Art. 13 – L’attività lavorativa dei soci costituisce adempi-	
	mento del contratto sociale; essi pertanto hanno diritto per	
	la loro attività lavorativa ad un compenso che deve essere	
	proporzionale alla quantità e qualità del lavoro effettiva-	
	mente svolto, sulla base dell’apposito regolamento approvato	
	con il consenso di tutti i soci ed in relazione al risultato	
	economico dell’esercizio.	
	Recesso, esclusione e morte del socio. Rimborsi	
	Art. 14 – Il rapporto sociale con i soci si estingue per:	
	a) morte;	
	b) recesso;	
	c) esclusione.	
	Art. 15 – Oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 c.c., il	
	recesso è consentito al socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti per l’ammissione;	
	b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali;	
	c) qualora non abbia ricevuto i compensi di cui all’art.13.	

	Salvo il caso di cui alla lettera c), per il quale l'effetto	
	del recesso è immediato, la dichiarazione di recesso deve es-	
	sere comunicata con raccomandata alla società. L'organo ammi-	
	nistrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla rice-	
	zione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a	
	norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio. Il so-	
	cio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.	
	Il recesso ha effetto dalla data di delibera dell'organo am-	
	ministrativo con cui se ne constata i legittimi motivi.	
	Art. 16 – L'organo amministrativo, oltre che nei casi previ-	
	sti dalla legge, può escludere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggi materialmente e moralmente	
	la società e fomenti dissidi o disordini fra i soci;	
	c) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto o	
	nei regolamenti, oppure le deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	d) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente a-	
	gli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società;	
	e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sottoscritte e del sovrapprezzo;	
	f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	

	bilità previste dal presente statuto senza previa autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo;	
	g) che sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito	
	L'esclusione del socio ha effetto dalla comunicazione del	
	provvedimento dell'organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione in-	
	nanzi al Collegio Arbitrale.	
	Art. 17 - Nel caso di decesso di un socio, gli eredi o lega-	
	tari delle sue quote hanno diritto di subentrare nella qua-	
	lità di soci, purché abbiano i requisiti per l'ammissione. La	
	relativa domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla	
	morte del socio a pena di decadenza. L'accertamento dei re-	
	quisiti per l'ammissione è effettuato con delibera dell'orga-	
	no amministrativo.	
	Art. 18 - Il socio receduto od escluso nonché gli eredi o le-	
	gati del socio defunto che non intendano esercitare il di-	
	ritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso delle	
	quote effettivamente versate sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale si verifica l'evento e, comunque, ad un	
	valore non superiore a quello nominale.	
	Il rimborso comprende anche il sovrapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'art. 2545-quinquies del cod. civ.. La domanda di rimbor-	

	so deve essere fatta con lettera raccomandata nel termine di	
	sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'ap-	
	provazione del bilancio.	
	Le somme spettanti ai soci uscenti, agli eredi o ai legatari	
	dei soci defunti, se non riscosse entro cinque anni dall'of-	
	ferta, saranno devolute alla riserva legale.	
	Patrimonio sociale – Bilancio – Ristorni – Utili	
	Ari. 19 – Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote; nessun socio può possedere una	
	frazione del capitale sociale superiore ai limiti consentiti	
	dalla legge;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili conseguiti nel-	
	l'attività sociale e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali formato	
	con le somme versate dai soci ai sensi del presente Statuto e	
	delle deliberazioni degli organi sociali;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) da ogni altra riserva prevista dalla legge o costituita	
	dall'Assemblea, a copertura di particolari rischi o in previ-	
	sione di oneri futuri o costituita da sussidi e premi gover-	
	nativi o da introiti comunque ammessi dalla legge.	

	Tutte le riserve esistenti non sono ripartibili tra i soci	
	durante la vita della società.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti del-	
	le quote sottoscritte.	
	Art. 20 – La quota è sempre nominativa, non può essere sotto-	
	posta a pegno o vincoli né essere ceduta senza l'autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo e si considera vincolata a	
	favore della società a garanzia dell'adempimento delle obbli-	
	gazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	Colui che intende alienare integralmente o parzialmente la	
	propria partecipazione deve comunicare all'organo amministra-	
	tivo, con lettera raccomandata, il cognome e nome, la resi-	
	denza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, con	
	indicazione specifica dei requisiti personali da questi pos-	
	seduti e del prezzo pattuito per la cessione. L'organo ammi-	
	nistrativo, entro trenta giorni dalla ricezione della racco-	
	mandata, deve deliberare e comunicare la propria determina-	
	zione al socio tramite raccomandata. In caso di silenzio, de-	
	corsi trenta giorni, l'autorizzazione alla cessione si inten-	
	de concessa.	
	Ari. 21 – L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicem-	
	bre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'orga-	
	no amministrativo provvede alla redazione del bilancio in ba-	
	se ai principi e alle disposizioni di cui agli art.2423 e se-	

	guenti del cod. civ..	
	Gli amministratori documentano in nota integrativa le condi-	
	zioni di prevalenza ai sensi dell'art.2513 cod. civ..	
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione	
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i cri-	
	teri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento del-	
	lo scopo mutualistico in conformità con il carattere di coo-	
	perativa a mutualità prevalente della società.	
	In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ra-	
	gioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissio-	
	ne dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, en-	
	tro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa pri-	
	ma della scadenza dei novanta giorni dalla data di chiusura	
	dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esi-	
	genze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolun-	
	gimento del termine fino a centottanta giorni. Le ragioni	
	della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla ge-	
	stione.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.	

	Art.22 – L’assemblea che approva il bilancio, nel rispetto	
	delle leggi in materia, può deliberare, in favore dei soci	
	cooperatori diversi dai soci volontari, trattamenti economici	
	ulteriori a titolo di ristorni. Il ristorno è ripartito tra i	
	soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità	
	degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabi-	
	liti dall’apposito regolamento.	
	Art. 23 – L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	ripartizione dell’utile netto destinando:	
	a) una quota non inferiore alla misura stabilita dalla legge	
	alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un’eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti	
	dalle leggi vigenti in materia e dal precedente articolo 26;	
	d) un’eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da	
	distribuire in misura non superiore ai limiti di legge;	
	e) un’eventuale quota ad aumento gratuito del capitale socia-	
	le sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi	
	in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai	
	fini fiscali;	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria.	

	L'Assemblea, comunque, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ.:	
	a) non potrà distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società,	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Organi sociali	
	Art.24 - La cooperativa può essere amministrata alternativa-	
	mente da un amministratore unico o da un consiglio di ammini-	
	strazione; conseguentemente gli organi sociali sono:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo amministrativo;	
	c) l'Organo di controllo o revisore, se nominato.	
	Assemblea	
	Art.25 - L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo	
	mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da	
	trattare, il luogo dell'adunanza e la data e l'ora della pri-	
	ma e della seconda convocazione, che deve essere fissata al-	

	meno ventiquattro ore dopo la prima; l'avviso deve essere re-	
	capitato ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel	
	domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera racco-	
	mandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuto ricevimento.	
	In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e presenti o informati tutti	
	i componenti degli organi amministrativi e di controllo. In	
	tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle	
	deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministra-	
	tivi e di controllo non presenti.	
	L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro cento-	
	venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o, entro	
	termini più lunghi, comunque non superiori a centottanta	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio, così come previsto nel	
	presente statuto.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qualvolta sia rite-	
	nuto necessario dall'organo amministrativo oppure ne sia fat-	
	ta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle ma-	
	terie da trattare, dai soci che rappresentino almeno un terzo	
	dei voti spettanti ai soci cooperatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della ri-	
	chiesta stessa.	

	La deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla pre-	
	senza di un notaio quando riguarda:	
	- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;	
	- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Art. 26 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
	argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più de-	
	gli amministratori o dai soci rappresentanti almeno un terzo	
	del numero complessivo degli aventi diritto al voto.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3. la nomina dell'organo di controllo o del revisore;	
	4. le modifiche dello statuto;	
	5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co;	
	6. la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modifica dei diritti dei soci;	

	7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'art.	
	2479 bis cod.civ.	
	Art. 27 - L'assemblea è validamente costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o	
	per delega la metà più uno dei soci aventi diritto al voto,	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in	
	prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioran-	
	za assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la li-	
	quidazione della società, e per la loro revoca, sia in prima,	
	sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il	
	voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti ai soci pre-	
	senti o rappresentati.	
	Art. 28 - Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)	
	giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote so-	
	ciali sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota o il numero delle quote possedute.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	

	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere con-	
	ferite più di 2 (due) deleghe.	
	Art. 29 - L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e, in sua	
	assenza, da persona designata dall'assemblea stessa con il	
	voto della maggioranza dei presenti.	
	Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	Organo amministrativo	
	Art. 30 - La cooperativa può essere amministrata alternativa-	
	mente da un amministratore unico o da un consiglio di ammini-	
	strazione composto da tre a sette membri, comunque in numero	
	dispari, su decisione dei soci in sede di nomina. In caso di	
	nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione	
	della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non	
	soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione	
	sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico de-	
	ve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori non possono contemporaneamente far parte	
	dell'organo di controllo.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del mandato	

	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, i poteri del consiglio di amministrazione si intendono	
	assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in	
	luogo del consiglio di amministrazione.	
	Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimis-	
	sioni ovvero fino alla data che sia stabilita dai soci	
	all'atto della nomina; essi sono rieleggibili.	
	Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presi-	
	dente ed il vice-presidente; esso può delegare, determinando-	
	ne con propria delibera, parte delle proprie attribuzioni a	
	uno o più amministratori.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Art. 31 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal	
	presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	
	deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli ammini-	
	stratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, organo di controllo e revisore, se nominati,	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'even-	
	tuale ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e,	
	in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	

	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di	
	controllo ed il revisore, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti,	
	la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario, se nominato, il quale de-	
	ve essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. Se nel corso dell'esercizio	
	vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provve-	
	dono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sin-	
	dacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costi-	
	tuita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assem-	
	blea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	Art.32 - La firma sociale e la rappresentanza legale della	

	società sono affidate anche in giudizio all'amministratore u-	
	nico.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rap-	
	presentanza della cooperativa spetta al presidente del consi-	
	glio ed in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresi-	
	dente.	
	Organo di controllo	
	Art.33 - Quando la legge ne prevede l'obbligo, l'Assemblea	
	dei soci provvederà alla nomina di un organo di controllo o	
	di un revisore, che avrà le competenze ed i poteri previsti	
	dalla normativa vigente in materia. L'organo di controllo è	
	costituito da un solo membro che sarà tenuto anche alla revi-	
	sione legale dei conti;	
	il tutto fatte salve le inderogabili disposizioni di legge in	
	materia.	
	Scioglimento e altre disposizioni	
	Art.34 - La cooperativa si scioglie per le cause previste	
	dalla legge.	
	Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli	
	amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una	
	corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro	
	delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scio-	
	glimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della	
	stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dal presente	
	statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e	

	dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al com-	
	penso e ai criteri di liquidazione.	
	L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto previsto come	
	obbligatorio dalla legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimen-	
	to, con delibera dell'assemblea, con le modalità e le maggio-	
	ranze previste dal presente statuto. I soci che non abbiano	
	concorso alla deliberazione riguardante la revoca della li-	
	quidazione hanno diritto di recedere.	
	Art. 35 – In caso di scioglimento della cooperativa vi è	
	l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	Clausola arbitrale	
	Art. 36 – Tutte le controversie derivanti dal presente statu-	
	to, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in genera-	
	le dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla	
	validità, all'interpretazione e all'applicazione delle dispo-	
	sizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni a-	
	dottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso o	
	all'esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la so-	
	cietà ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla deci-	
	sione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura del	
	Presidente del Tribunale di Lecce.	

	L'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del	
	presidente del collegio.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori, organo	
	di controllo e revisore ovvero promosse nei loro confronti,	
	essendo la presente clausola per essi vincolante fin dal mo-	
	mento dell'accettazione del relativo incarico.	
	L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la coope-	
	rativa.	
	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto	
	della controversia.	
	L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo	
	diritto con giudizio inappellabile (salvo le disposizioni in-	
	derogabili di legge in materia), determinando, altresì, la	
	ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate con la delibera assembleare assunta con la	
	maggioranza qualificata di almeno due terzi dei soci.	
	I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi no-	
	vanta giorni, esercitare il diritto di recesso.	

	9. Le spese del presente atto e sue consequenziali e quelle	
	inerenti alla costituzione della cooperativa dell'importo	
	globale approssimativo di euro 1.000,00 (mille virgola zero	
	zero) sono a carico della società medesima.	

	I componenti chiedono l'applicazione di tutti i benefici ed	
	agevolazioni fiscali previsti per le società cooperative so-	
	ciali dalle vigenti leggi.	
	Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, scritto	
	con mezzi meccanici da persona di mia fiducia a norma di leg-	
	ge e da me Notaio completato a mano, del quale ho dato lettu-	
	ra ai componenti, i quali dietro mia domanda, lo hanno di-	
	chiarato pienamente conforme alla loro volontà e si sono con	
	me Notaio sottoscritti come per legge alle ore dodici e tren-	
	ta minuti.	
	Consta di nove fogli di cui occupa pagine trentacinque per	
	intero e quanto fin qui della presente.	
	Firmato:	
	Martusciello Rosalba	
	Spiri Ilario	
	Damiano Della Valle	
	Roberto Falbo	
	Andrea Giannuzzi	
	Stefania Monosi Notaio	
	impronta del sigillo	

36 di 36